



Protocollo di comportamento n. 08

Prevenzione dei reati di cui all'art. 25 - undecies del D.Lgs. 231/01

“REATI AMBIENTALI”

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art 25-undecies del Decreto Legislativo n. 231/2001. Artt. 727-bis – 733-bis del Codice Penale. Artt. 137. - 256. – 257 – 258 - 259 – 260 - 260-bis – 279 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. Artt. 1 - 2 - 3 bis - 6 della Legge n. 150 del 7 febbraio 1992. Art. 3 della Legge n. 549 del 28 dicembre 1993. Artt. 8 – 9 del Decreto Legislativo n. 202 del 6 novembre 2007. Art. 1 della legge n. 36 del 2010 - Art. 11, commi 1 e 2, Decreto Legislativo n. 46 del 2014 - Art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014 - Artt. 452-bis, quater, quinquies, sexies e octies Codice Penale.

REATI IPOTIZZABILI TRA QUELLI PREVISTI DALLA NORMATIVA

Art.137 Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, nr.152 e s.m.i.

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o

l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'[articolo 107, comma 1](#), è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da 1.500 euro a 15.000 euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 euro a 40.000 euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Ai fini del Decreto Legislativo nr.231/01 si applicano le seguenti misure:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

Ai fini 231, è prevista la **sanzione pecuniaria** per l'ente **da 250 a 600 quote**. E' prevista espressamente l'applicazione delle **sanzioni interdittive** elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda, per un periodo **non superiore ad un anno**.

Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

Ai fini 231, è prevista la **sanzione pecuniaria** per l'ente **da 400 a 800 quote**. E' prevista espressamente l'applicazione delle **sanzioni interdittive** elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda.

Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Ai fini 231, è prevista la **sanzione pecuniaria** per l'ente **da 200 a 500 quote**.

Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita'

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattivita'.

La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta'.

Ai fini 231, è prevista la **sanzione pecuniaria** per l'ente **da 250 a 600 quote**.

Art. 452-octies c.p. - Circostanze aggravanti.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Ai fini 231, è prevista la **sanzione pecuniaria** per l'ente da **300 a 1000 quote**.

Art.256 Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, nr. 152 e s.m.i.- Attività di gestione rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.

Ai fini del Decreto Legislativo nr.231/01 si applicano le seguenti misure:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

Art. 256-bis. Combustione illecita di rifiuti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#) consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'[articolo 184, comma 2, lettera e\)](#). Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 182, comma 6-bis](#), le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

Art. 257 Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, nr.152 e s.m.i.- Bonifica dei siti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

(...)

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli [articoli 242](#) e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Ai fini del Decreto Legislativo nr.231/01 si applicano le seguenti misure:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

Art. 258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da 1.040 euro a 6.200 euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Art. 259. Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Art. 260. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli [articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale](#), con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

4-bis. è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 260-bis. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a

novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'[articolo 188-bis, comma 2, lett. a\)](#), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi a euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento a euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un

certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino a un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Art. 279. Sanzioni

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercita uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento a una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento a una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

	REATI AMBIENTALI	PROTOCOLLO N°
		08

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro.

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 1.032 euro.)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a 1.032 euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.493 euro a 154.937 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli [articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

REATI NON IPOTIZZABILI TRA QUELLI PREVISTI DALLA NORMATIVA, TENUTO CONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA SOCIETA'

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette: art. 727-bis codice penale;

Commercio di specie animali e vegetali in via di estinzione e commercio e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica: artt. 1 – 2 e 6 Legge 7 febbraio 1992, n. 150;

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente: art. 3, comma 6, legge 28 Dicembre 1993, n. 549 e s.m.i.;

Inquinamento provocato da navi: artt. 8 e 9D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202

DESTINATARI

“Destinatari” del presente Protocollo sono tutti coloro che operano per conto della Società: gli Amministratori, i Dirigenti, i Lavoratori, il Collegio Sindacale, nonché i collaboratori esterni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Società, con particolare riferimento a coloro che a vario titolo sono coinvolti nelle diverse fasi di gestione degli aspetti ambientali.

	REATI AMBIENTALI	PROTOCOLLO N°
		08

DESCRIZIONE SINTETICA DEI REATI IPOTIZZATI

I reati ambientali potrebbero essere commessi a seguito delle attività di realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle reti di acquedotto e fognatura, gestiti da HydroGEA S.p.a.. I reati potrebbero configurarsi anche a causa di malfunzionamenti degli impianti di depurazione e delle reti fognarie.

ATTIVITA' SENSIBILI E SOGGETTI COINVOLTI

Un'analisi approfondita delle attività di HydroGEA S.p.A. ha portato all'individuazione di alcune fasi critiche che sono potenzialmente più esposte alla commissione dei reati suddetti e dei soggetti coinvolti, destinatari del presente protocollo.

Nella tabella seguente sono riepilogate brevemente tali attività.

ESEMPI DI ATTIVITÀ ESPOSTE AL RISCHIO	SOGGETTI COINVOLTI
Gestione delle autorizzazioni, dei permessi e delle altre prescrizioni di legge in materia ambientale	Amministratori, Responsabili di Servizio e Addetti alla redazione delle pratiche, RSPP, secondo le rispettive competenze
Gestione dei rifiuti raccolti presso le varie sedi, in particolare per le fasi di: smistamento e identificazione dei rifiuti; predisposizione della documentazione necessaria (registri di carico e scarico, formulari...); verifica dei requisiti dei trasportatori; analisi dei rifiuti pericolosi ed etichettatura (ove previsto).	Responsabile di Servizio, personale addetto al conferimento, allo smistamento e all'etichettatura dei rifiuti, secondo le rispettive competenze
Gestione dei rifiuti prodotti presso cantieri di dimensioni rilevanti in particolare per le fasi di caratterizzazione e successivo smaltimento con ditte autorizzate.	Responsabile del cantiere, operatori addetti alla manutenzione o alla realizzazione dell'opera, Amministratori, Responsabile di Servizio, secondo le rispettive competenze
Gestione di rifiuti pericolosi contenenti amianto derivanti da interventi di manutenzione	Responsabile della squadra di manutenzione, operatori addetti alla manutenzione, Amministratori, Responsabile di Servizio, secondo le rispettive competenze
Malfunzionamento (in fase di realizzazione o durante il funzionamento) di impianti di acquedotto, di depurazione e reti fognarie con possibile inquinamento per sversamento accidentale di inquinanti nelle acque e nel suolo con conseguente possibile impatto ambientale su specie animali e/o vegetali protette e su habitat all'interno di siti protetti.	Ufficio tecnico, responsabile del cantiere, personale addetto alla realizzazione e alla manutenzione, ufficio fognatura e depurazione a seconda della fase e secondo le rispettive competenze.

	REATI AMBIENTALI	PROTOCOLLO N°
		08

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Per evitare che si verifichi una delle tipologie di reato sopra descritte il personale dipendente e le ditte esterne che operano per conto di HydroGEA S.p.A. dovranno in primo luogo comportarsi conformemente ai principi sanciti nel Codice Etico e alle previsioni del Modello Organizzativo.

Ogni soggetto aziendale, a seconda del proprio ruolo, ha inoltre specifici incarichi e responsabilità, come di seguito specificato.

Il Consiglio di amministrazione e i vari Responsabili di Servizio, hanno il compito di:

- formalizzare le competenze in materia ambientale, preferibilmente suddividendo gli adempimenti tra più persone in modo da prevedere un controllo incrociato dei dati forniti agli enti competenti;
- definire i luoghi adibiti allo smaltimento dei rifiuti e all'archiviazione della documentazione ambientale;
- assicurarsi che il sistema di smaltimento dei rifiuti previsto sia adeguato alle esigenze della Società e al rispetto degli obblighi di legge;
- prevedere un aggiornamento continuo del personale incaricato della gestione dei rifiuti, affinché abbia sempre a disposizione i riferimenti normativi vigenti (ad esempio mantenendo i contatti con gli enti competenti consultando i siti, attivando servizio di newsletter, consultando riviste di settore);
- provvedere affinché sia svolta una corretta e periodica manutenzione delle attrezzature e degli impianti al fine di ridurre rischi di impatto ambientale a seguito di malfunzionamenti;
- effettuare un controllo periodico delle aree di pertinenza della Società per verificare l'assenza di problemi ambientali;
- disporre affinché tutti i lavoratori ricevano un'adeguata formazione/informazione secondo le rispettive competenze per ridurre l'impatto ambientale, per eseguire un corretto smaltimento dei rifiuti (raccolta differenziata) e per far fronte ad eventuali emergenze di carattere ambientale. Tale attività andrà svolta al momento dell'assunzione, periodicamente, come aggiornamento e ogniqualvolta si renderà necessario (nuove norme, variazioni organizzative e/o produttive significative...);
- esaminare periodicamente i risultati di analisi ambientali e le problematiche di impatto ambientale considerando la possibilità di optare per soluzioni alternative di carattere tecnologico/impiantistico/a minore impatto ambientale;
- esaminare le segnalazioni del personale dipendente e provvedere alla risoluzione dei problemi.

Il personale che si occupa degli adempimenti gestionali-operativi deve:

- aggiornare costantemente lo scadenziario degli adempimenti previsti e delle autorizzazioni da richiedere per l'esercizio dell'attività organizzando l'archivio in maniera tale da consentire una rapida consultazione in caso di visite ispettive da parte di enti terzi (ad esempio enti certificatori, autorità competenti);

	REATI AMBIENTALI	PROTOCOLLO N°
		08

- programmare le attività di controllo e le manutenzioni periodiche (ordinarie e straordinarie) tenendo conto delle prescrizioni di legge, in modo da garantire la continuità del servizio e il rispetto dei vincoli ambientali;
- richiedere al primo intervento e periodicamente agli smaltitori dei rifiuti le relative autorizzazioni e verificare che siano compatibili con le necessità aziendali;
- programmare periodicamente le analisi dei rifiuti e, all'occorrenza la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo e controllare la corretta gestione dei rifiuti;
- preparare i documenti di competenza verificando la correttezza dei dati forniti da colleghi e da comunicare agli organi di competenza.

Il personale che si occupa degli interventi di controllo e pulizia degli impianti deve:

- rispettare i programmi di controllo e manutenzione;
- intervenire, nei limiti delle proprie competenze e **solo nel caso in cui si possa operare in condizioni di sicurezza**, per risolvere eventuali problematiche rilevate di limitata entità;
- segnalare immediatamente guasti, malfunzionamenti o altre anomalie rilevate al proprio responsabile.

Tutti i lavoratori dipendenti e/o lavoratori autonomi e ditte esterne devono:

- seguire le istruzioni impartite dalla direzione in materia ambientale sia nelle situazioni normali che in quelle di emergenza;
- segnalare immediatamente eventuali anomalie o malfunzionamenti;
- in caso di dubbi rivolgersi al responsabile per l'ambiente o al proprio referente (per le ditte esterne).

MISURE DI PREVENZIONE e PROTEZIONE ATTIVATE

Al fine di adottare, in maniera efficace, un modello organizzativo idoneo HydroGEA S.p.A. ha attuato i provvedimenti di seguito elencati.

- **COMPETENZE IN MATERIA AMBIENTALE**

Il Consiglio di amministrazione ha provveduto a ripartire in modo chiaro e univoco tra i diversi uffici aziendali le competenze in materia ambientale.

Ogni singolo operatore in fase di produzione, trasporto, raccolta, smaltimento deve correlarsi con l'ufficio fognatura e depurazione per gli adempimenti del caso.

- **ADEMPIMENTI BUROCRATICI**

L'azienda ha svolto un check - up preliminare per aspetti ambientali nel corso del quale sono stati esaminati anche gli adempimenti burocratici, al fine di individuare eventuali situazioni di criticità.

L'azienda si preoccupa di espletare tutti gli adempimenti burocratici previsti per legge (ad es. valutazione di impatto ambientale, registro di carico – scarico rifiuti, autorizzazioni per trasporto in conto proprio...) e di effettuare degli audit periodici per verificare il rispetto degli adempimenti in materia ambientale. L'azienda

	REATI AMBIENTALI	PROTOCOLLO N° 08
---	-------------------------	---------------------------------------

inoltre richiede anche alle ditte terze tutta la documentazione prevista per legge, preoccupandosi di verificare periodicamente la validità delle autorizzazioni al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti.

Tutta la documentazione è conservata presso la sede di HydroGEA S.p.a. ed è prontamente disponibile in caso di sopralluoghi o richieste specifiche da parte degli organi competenti.

- **FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE**

Il personale aziendale coinvolto riceve una formazione adeguata e differenziata, in relazione al ruolo svolto nell'ambito della gestione degli aspetti ambientali.

- **CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI**

L'azienda effettua un'attività di controllo e manutenzione preventiva e periodica degli impianti di competenza al fine di ridurre il più possibile il rischio che possano verificarsi situazioni di guasti e malfunzionamenti che potrebbero comportare delle situazioni di rischio ambientale sulle aree limitrofe. Il personale aziendale svolge inoltre turni di reperibilità notturna e festiva per garantire un intervento tempestivo in caso di anomalie.

- **GESTIONE DELLE SOSTANZE E DEI PRODOTTI CHIMICI**

L'azienda provvede a richiedere alla prima fornitura di un nuovo prodotto e, periodicamente in seguito, le schede di sicurezza aggiornate. Le schede vengono raccolte ed analizzate, oltre che per aspetti legati alla sicurezza sul lavoro anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, in particolare per la corretta gestione degli stessi, dall'immagazzinamento, all'utilizzo e infine allo smaltimento dei rifiuti.

- **GESTIONE DEI RIFIUTI**

L'azienda produce rifiuti derivanti da:

- attività di ufficio presso la sede principale;
- attività di manutenzione delle reti di acquedotto e fognatura, degli impianti e dei locali aziendali;
- cantieri;
- processi di trattamento dei rifiuti presso gli impianti di depurazione.

I rifiuti normalmente sono raccolti nei seguenti siti:

- presso la sede principale sono conferiti rifiuti derivanti da attività d'ufficio o di piccole dimensioni (ad es. cavi, contatori..); tra i rifiuti non pericolosi sono raccolti ad esempio: imballaggi in carta e cartone e misti;
- presso le Unità Locali iscritte al SISTRI sono accatastati rifiuti di dimensioni o quantitativi notevoli, come terre e rocce da scavo, materiali da costruzione e demolizione, tubazioni, ferro, acciaio derivanti principalmente da interventi di manutenzione; tra i rifiuti pericolosi si segnalano: olio esausto; apparecchiature elettroniche fuori uso; batterie, condensatori, motori, pompe, neon, prodotti chimici di laboratorio, cartucce toner esauste (per queste ultime è stata stipulata apposita convenzione con una ditta esterna per il ritiro).

I depositi suddetti sono stato organizzati ripartendo i rifiuti per categorie omogenee di rifiuti, previa attribuzione del relativo codice CER separando quelli pericolosi dai non pericolosi, facendo attenzione al

	REATI AMBIENTALI	PROTOCOLLO N°
		08

carico di incendio, predisponendo dei bacini di raccolta nel caso di stoccaggio liquidi o in caso di percolamenti dei container stoccati all'aperto.

In ottemperanza alla normativa vigente è stata effettuata l'analisi dei rifiuti di prima caratterizzazione e viene ripetuta con periodicità annuale.

L'azienda provvede alla compilazione del Registro di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti secondo le prescrizioni di legge.

Per quanto riguarda le terre e rocce da scavo derivanti da interventi di manutenzione, ove non reimpiegabili, si procede allo smaltimento diretto dei rifiuti mediante ditte specializzate e autorizzate.

In caso di rifiuti contenenti o con sospetta presenza di amianto vengono attivate le procedure specifiche. I lavoratori che si occupano della manipolazione di tale tipologia di rifiuti ricevono adeguata formazione e DPI idonei e operano nel rispetto delle indicazioni aziendali in materia e della normativa vigente.

La lavorazione e lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto è demandata ad aziende specializzate.

L'azienda inoltre produce rifiuti derivanti dagli impianti di depurazione: il vaglio e i fanghi disidratati sono smaltiti da ditte terze autorizzate, mentre i fanghi liquidi sono trasferiti per il trattamento di disidratazione presso l'impianto di via Savio in Pordenone.

DOCUMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO

- Statuto sociale
- Codice etico
- Modello di organizzazione e di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01
- Comunicazioni interne e ordini di servizio
- Regolamenti, procedure, istruzioni e moduli interni.

ALTRI RIFERIMENTI DOCUMENTALI


- Schede di sicurezza delle sostanze impiegate.

SISTEMA DI CONTROLLO "231"

L'OdV, secondo quanto stabilito dal proprio Regolamento, può effettuare i controlli previsti in qualsiasi momento, richiedendo tutta la documentazione del caso.

I destinatari del presente protocollo dovranno pertanto mettersi a disposizione dell'OdV rispondendo prontamente a tutte le richieste che verranno avanzate, come ad esempio la predisposizione e l'emanazione di procedure standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree di rischio.

In particolare, l'OdV provvede all'espletamento dei propri compiti:

	REATI AMBIENTALI	PROTOCOLLO N° 08
---	-------------------------	---------------------------------------

- svolgendo verifiche documentali, sia periodiche che a campione;
- valutando l'efficacia delle procedure in essere e, se del caso, richiedendone di nuove;
- esaminando eventuali segnalazioni.

La programmazione delle attività di controllo è svolta dall'OdV secondo quanto prescritto dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI VERSO L'OdV

Chiunque può rivolgersi all'OdV in qualsiasi momento, nei modi previsti dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, sia per segnalare fatti e/o notizie rilevanti ai fini della prevenzione dei reati previsti del Decreto sia per suggerire proposte ed interventi.

Al fine di espletare le proprie funzioni di controllo, in aggiunta ai flussi "spontanei" di cui sopra, l'OdV può richiedere la trasmissione periodica di precise informazioni o documenti, previa definizione della periodicità, dei contenuti dell'invio e dei soggetti incaricati.